



# COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

## Sindaco

Ordinanza n. 19	del 04-04-2020	OGGETTO:	DISPOSIZIONI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19	ATTUATIVE E EPIDEMIOLOGICA	PER IL LA GESTIONE DA
--------------------	-------------------	----------	--	----------------------------------	--------------------------------

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

**VISTO** l'art.32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni ed Enti Locali;

**PRESO ATTO** che in data 31.01.2020 il CDM ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid – 19 a seguito della dichiarazione dell'OMS di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19";

**VISTO** il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico – sanitarie da rispettare;

**VISTO** il DPCM del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID – 19;

**VISTO** il DPCM del 08.03.2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020;

**VISTO** il DPCM del 09.03.2020 con il quale sono state estese all'interno del territorio nazionale le prescrizioni impartite dall'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

**VISTO** il DPCM del 11.03.2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

**VISTO** DPCM del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);

**VISTO** il DPCM del 25.03.2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25.03.2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020, recante "Ulteriori misure urgenti di contagio sull'intero territorio nazionale";

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministro dell'Interno 22/03/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.76 del 22.03.2020);



# COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/03/2020, "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTE** le precedenti Ordinanze sindacali n.10 del 06.03.2020; n.11 del 10.03.2020; n.12 del 11.03.2020; n.14 del 14.03.2020; n.15 del 16.03.2020; n.16 del 16.03.2020; n.17 del 21.03.2020 e n.18 del 24.03.2020;

**VISTE** le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020; n. Z00005 del 09.03.2020; n. Z00006 del 10.03.2020; n. Z00007 del 12.03.2020; n. Z00008 del 13.03.2020; n. Z00009 del 17.03.2020; n. Z00010 del 17.03.2020; n. Z00011 del 18.03.2020; n. Z00012 del 19.03.2020; n. Z00013 del 20.03.2020;

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che con il DPCM del 01.04.2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio" è stata prorogata l'efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020, fino al 13 aprile 2020;

**RITENUTO** di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid – 19 tra la popolazione, recependo le disposizioni di cui al DPCM 01.04.2020;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

## DISPONE

*in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 01.04.2020*

con effetto dal 04 aprile 2020:

- 1) che l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;
- 2) che la lettera d) dell'art.1 del DPCM 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo";

## RICHIAMA

L'osservanza di tutti gli altri obblighi di cui alle ordinanze sindacali n. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del 2020, non espressamente modificate e/o incompatibili con il presente provvedimento,

## DISPONE



# COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

A) il monitoraggio costante dell'adempimento degli obblighi sopra richiamati, facendo presente alla cittadinanza che il mancato rispetto degli obblighi imposti dai vigenti decreti governativi ed estesi nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000 secondo quanto indicato all'art.4 c.1 del DL n.19 del 25.03.2020.

B) che la presente ordinanza ha validità immediata e fino nuove indicazioni fornite dallo Stato e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità indicate in premessa;

C) che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto di Viterbo, alla competente Asl per territorio, al comando stazione locale dei Carabinieri e ai Responsabili degli Uffici comunali che sono tenuti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

## AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 04/04/2020

Il Sindaco

Antonio De Rossi